COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione*):

CARCATERRA ed altri: Modifiche alla tabella alligata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tribunali presieduti da magistrati aventi funzioni di cassazione cui sono assegnati pure un consigliere istruttore e un procuratore della Repubblica aggiunto con funzioni di appello. (*Urgenza*) 425

PRESIDENTE 425, 426, 429

BREGANZE, *Relatore*. 425

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 426, 429

La seduta comincia alle 9,50.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Carcaterra ed altri: Modifiche alla tabella allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tribunali presieduti da magistrati aventi funzioni di cassazione cui sono assegnati pure un consigliere istruttore e un procuratore della Repubblica aggiunto con funzioni di appello. (800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Carcaterra, Troisi, Del Vescovo, Turnaturi: « Modifiche alla tabella alligata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tribunali presieduti da magistrati aventi funzioni di Cassazione cui sono assegnati pure un consigliere istruttore e un procuratore della Repubblica aggiunto con funzioni di appello ».

L'onorevole Breganza, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BREGANZE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come voi tutti sapete l'Ordinamento giudiziario – approvato col regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 – all'articolo 44 prevede che l'ufficio di istruzione penale è affidato ad un giudice del tribunale medesimo; dal disposto degli articoli 119 e 120 dello stesso regio decreto si deduce che le funzioni di presidente di sezione e di procuratore della Repubblica sono affidate ad un consigliere di appello o sostituto procuratore generale di Corte d'appello. Si fa però osservare che per alcune particolari sedi – indicate nella tabella *L* annessa al regio decreto 30 gennaio 1941 – è previsto che il procuratore della Repubblica e il presidente del tribunale siano di grado IV, cioé siano parificati al grado di consigliere di Cassazione.

Nell'evenienza che esista un pubblico ministero di grado IV, è previsto che il primo dei sostituti abbia la qualifica di consigliere di appello e le attribuzioni di procuratore aggiunto anziché di sostituto procuratore.

Nella tabella *L* sono compresi i tribunali di Trieste, Venezia, Bologna, Genova, Torino, Milano, Firenze, Napoli, Roma, Palermo, ecc. Per Catania è esclusivamente previsto il consigliere istruttore con funzioni di appello.

Gli onorevoli proponenti osservano che non appare giustificata questa sproporzione che colpisce Bari e Catania, sia per l'importanza di quelle città che per l'entità degli affari giudiziari trattati.

A prescindere dalle ragioni di ordine sentimentale che hanno mosso gli onorevoli colleghi, ritengo che la proposta meriti di essere accolta. Però, prima della tabella *L*, reputo necessario modificare la tabella *I*, in cui sono previsti per i tribunali di Bari e di Catania i seguenti organici del personale giudicante, rispettivamente ai numeri 13 e 32: 1 presidente; 3 presidenti di sezione; 26 giudici; 1 procuratore della Repubblica; 6 sostituti procuratori.

Se noi accediamo ad elevare il grado di procuratore e quindi a mettere un procuratore aggiunto, è evidente che occorre togliere un posto di sostituto procuratore.

Reciprocamente, per quanto riguarda Catania, fermo restando il numero dei magistrati giudicanti, sarebbe opportuno variare la tabella nel senso di diminuire di una unità il numero dei posti di sostituto procuratore. In sintesi, per Bari avremmo: 1 presidente, 3 presidenti di sezione, 1 consigliere istruttore, 25 giudici (anziché 26), 1 procuratore della Repubblica, 1 procuratore aggiunto 5 sostituti procuratori.

Per Catania: 1 procuratore della Repubblica (grado IV), 1 procuratore aggiunto (grado V), 5 sostituti procuratori (anziché 6).

In questo senso si potrebbe formulare un articolo 1 che modifichi i numeri 13 e 32 della tabella *I* allegata al regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12; l'articolo unico della proposta di legge in esame diventerebbe l'articolo 2. Quanto al titolo del provvedimento, proporrei che fosse così modificato: « Modifiche alle tabelle *I* e *L* annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Faccio presente alla Commissione che il Ministero della giustizia, su indicazione del Ministro, ha preparato un testo nuovo, il quale prevede che i quattro posti vengano presi rispettivamente dalle seguenti sedi: uno da Bari, uno da Catania, uno da Messina e uno da Milano. Per non creare una situazione di disagio, si prendono questi quattro posti già scoperti da tempo.

Rimane soltanto un problema: i magistrati che sono nelle sedi di Bari e di Catania e il cui posto viene occupato da magistrati di grado superiore, possono rimanere in soprannumero oppure possono venire trasferiti. In questo secondo caso, si prevede un trattamento del tutto particolare, attribuendo ad essi una indennità di missione per sei mesi, a decorrere dalla data di assunzione del possesso del nuovo posto.

In altri termini: i magistrati di grado V – per intenderci con i vecchi termini – cioè i consiglieri di Corte d'appello, i quali sono attualmente a capo dei servizi del tribunale e della procura di Bari e Catania, andando al loro posto di grado IV si troveranno a non avere il posto che avevano fino a questo momento. La soluzione, allora, può essere duplice: la Commissione deciderà se lasciarli in soprannumero dove sono oppure se trasferirli in altra sede. In questo secondo caso, poiché non si può negare che vi sarebbe una piccola incrinatura, almeno riferita alle persone, per quanto riguarda l'inamovibilità, verrebbe fatto a questi magistrati un trattamento particolare dal punto di vista economico.

Questi sono i termini della questione, come l'ha impostata il Ministero. Il testo del Ministero consta dei seguenti tre articoli:

Art. 1. — « La tabella *L* annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le tabelle *A* e *B* annesse alla legge 22 aprile 1953, n. 330, e la tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, sono modificate, per la parte cui si riferiscono, rispettivamente dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* annesse alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.

La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura, annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, è sostituita dalla tabella *E* annessa alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro ».

Art. 2. — « Ai magistrati che, per effetto della modificazione o della riduzione dell'organico degli uffici indicati nelle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge, risulteranno in sopranumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, ad altra sede, giusta l'articolo 2, comma quarto, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è attribuita l'intera indennità di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di assunzione del possesso ».

Art. 3. — « La presente legge avrà completa attuazione entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Il titolo della legge sarebbe il seguente:

« Inclusione dei tribunali di Bari e di Catania fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di presidente e di procuratore della Repubblica e magistrati di Corte d'appello in funzioni di consigliere istruttore e di procuratore aggiunto della Repubblica ».

Sono annesse le seguenti cinque tabelle:

TABELLA *A*

Tribunali ai quali sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidenti e di procuratori della Repubblica e magistrati di Corte d'appello in funzioni di consiglieri istruttori e di procuratori aggiunti della Repubblica.

SEDI	Magistrati di Corte di cassazione		Magistrati di Corte d'appello	
	Presidente	Procuratore della Repubblica	Consigliere istruttore	Procuratore aggiunto della Repubblica
Bari	1	1	1	1
Catania	1	1	1	1
Omissis.				
Totali	11	11	11	11

TABELLA *B.*

Personale giudicante e del Pubblico ministero addetto alla Corte di cassazione.

Omissis.

Consiglieri 119

Omissis

Totale . . 164

Omissis.

TABELLA *C*.

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico Ministero		
	Presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratori Generali	Avvocati Generali	Sostituti Procuratori Generali
Bari	1	4	21	1	—	4
Catania	1	4	21	1	—	6
Messina	1	2	15	1	—	4
Milano	1	10	62	1	1	12
Omissis						
Totali . . .	22	114	560	22	5	133

TABELLA *D*.

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto ai Tribunali.

SEDI	Magistrati giudicanti				Pubblico Ministero		
	Presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri Istruttori	Giudici	Procuratori della Repubblica	Procuratori Aggiunti della Repubblica	Sostituti Procuratori della Repubblica
Bari	1	5	1	28	1	1	8
Catania	1	7	1	29	1	1	8
Omissis							
Totali . . .	153	240	11	1660	153	11	450

TABELLA *E*.

Tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura.

CATEGORIA	UFFICI								TOTALE
	Corte di Cassazione	Procura Generale presso la Corte di Cassazione	Tribunale supremo acque pubbliche	Corti di Appello	Procura Generale presso le Corti di Appello	Tribunali	Procura della Repubblica presso i tribunali	Preture	
Magistrati di Cassazione .	139	25	1	136	27	11	11	—	350
Magistrati di appello . . .	—	—	—	560	133	383	153	121	1.360
Magistrati di Tribunali e Aggiunti giudiziari . . .	—	—	—	—	—	1.660	450	1.383	3.493
Uditori:									
con funzioni di vicepretori	—	—	—	—	—	—	—	200	200
senza funzioni	—	—	—	—	—	—	—	—	150
Totali . . .	139	25	1	696	160	2.064	614	1.704	5.553

PRESIDENTE. Per effetto delle nuove tabelle che vengono proposte, si ha un maggior numero di magistrati nei ruoli ?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. No, avverrà soltanto uno spostamento interno. Verrebbero soppressi quei posti che attualmente sono scoperti.

PRESIDENTE. Mi pare che le proposte fatte dal Sottosegretario in ordine alla proposta di legge Carcaterra impongano un attento esame.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si tratta di un problema di principio. Se la Commissione ritiene di mettere a capo degli uffici di Bari e Catania magistrati di Cassazione, anziché d'appello, le ulteriori modifiche derivano per conseguenza.

PRESIDENTE. Però vi è il problema della revisione generale dell'organico, di cui ci siamo spesso occupati, esprimendo il voto che il Ministero riesaminasse tutte le piante organiche. Tutti hanno avvertito una certa sproporzione tra il numero dei magistrati e la mole di lavoro sopportata dai singoli uffici giudiziari. Perciò un provvedimento particolare potrebbe compromettere quella visione di carattere generale che sarebbe più opportuna.

Io personalmente non ho difficoltà in linea di principio ad esaminare questa questione particolare, che si riferisce a una situazione veramente urgente. Però desidererei che la soluzione propostaci dal Ministero fosse approfondita dal relatore, il quale deve anche assumere le opportune informazioni.

Quindi, se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI